

STATUTO

TITOLO I - NATURA, SEDE, SCOPO

Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

È costituita l'associazione denominata **"Centro per l'Innovazione InValenza"**, denominabile altresì come "Center for Innovation InValenza" e "InValenza" per lo svolgimento di attività di supporto ed erogazione di servizi che siano in grado di servire bisogni di innovazione differenti, specialmente nel settore orafico, con una proficua contaminazione da un livello all'altro tra i diversi attori coinvolti sul territorio, in prima battuta valenzano.

L'Associazione ha sede in Valenza. Con deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia, sia all'estero.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent).

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "InValenza" è un'associazione senza scopo di lucro, emanazione degli enti pubblici e privati del territorio valenzano.

L'Associazione si conforma alla Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di formazione e orientamento, di cui all'articolo 23 della Legge Regionale della Regione Piemonte del 13 aprile 1995 numero 63 e successive modificazioni o integrazioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti per il perseguimento dei propri scopi, nonché ad altre associazioni, temporanee o permanenti, aventi scopi analoghi, così come ad altre organizzazioni

con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L' Associazione ha come finalità statutarie:

- Reperimento di risorse finanziarie, mediante la partecipazione a bandi regionali e bandi europei al fine di destinare nuove risorse monetarie al Centro ed ai soggetti aderenti al Centro per lo sviluppo delle attività a vantaggio del territorio e statutarie;
- Migliorare l'interazione tra i soggetti deputati all'istruzione e formazione, per lo sviluppo delle competenze professionali della risorsa umana ed anche attivando percorsi formativi in proprio;
- Supporto a progetti di singole imprese o aggregazioni. Il Centro per l'Innovazione potrà seguire lo sviluppo di progetti di singoli attori privati operanti nel settore orafa, così come di imprese ed altri enti del territorio che vogliano realizzare soluzioni innovative derivanti dalla ricerca e sviluppo.
- Valutazione del potenziale di un progetto. Il centro per l'Innovazione adotterà standard, metodologie e risorse umane formate in maniera da operare favorendo una evaluation of project potential (tecnologico e di ricadute commerciali).
- Attivazione di driver quali l'istituzionalizzazione di eventi, conferenze, atti alla presentazione di idee o prodotti di innovazione che ricerchino fondi o condizioni politiche e industriali per la loro realizzazione.
- Assistenza alle strategie di commercializzazione. Il centro di innovazione interverrà per individuare ad adottare le migliori

innovazioni collaterali (tecnica, legale o di mercato), adattarle al territorio ed aiutare le imprese a importarle nei loro sistemi produttivi e distributivi.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà:

- instaurare rapporti di collaborazione, in qualsiasi forma, con Università statali e private, italiane ed estere, altri enti e imprese, associazioni, organismi o istituzioni, pubblici o privati, italiani ed esteri;
- organizzare, eventualmente in collaborazione con altri soggetti, sovvenzionare o prendere parte a convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde, conferenze e qualsiasi altra attività scientifica, nazionale ed internazionale;
- pubblicare, divulgare o comunque diffondere, in tutto o in parte, i risultati delle proprie attività di ricerca, nonché ogni altra opera o notizia utile al conseguimento delle finalità statutarie;
- coordinare, in qualsiasi forma, le proprie attività con quelle di altri soggetti, pubblici e privati, italiani ed esteri, che perseguano finalità affini a quelle previste dal presente Statuto;
- ottenere incarichi per svolgere attività di studio e ricerca nell'ambito delle proprie finalità associative;
- organizzare missioni di studio e ricerca in Paesi esteri, nonché partecipare ad analoghe iniziative con soggetti terzi nazionali od internazionali.

L'Associazione, per il perseguimento degli scopi suddetti, intende

reperire risorse anche attraverso la partecipazione a ogni genere di bando, gara o concorso, promossi da enti pubblici o privati.

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, direttamente o attraverso l'opera di altri, in Italia e all'estero, potrà esercitare tutte le attività connesse, eventualmente anche di natura commerciale che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE DEI SOCI E DIRITTI E DOVERI

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti interessati nell'ambito degli scopi associativi, che si impegnino al versamento della quota associativa annuale e che accettino il presente statuto: il numero degli associati è illimitato.

Nel caso l'Associato sia una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica, dovrà partecipare all'attività dell'Associazione mediante il proprio legale rappresentante od un delegato all'uopo designato.

La qualifica di Associato si assume a tempo indeterminato, salvi la facoltà di recesso e i motivi di decadenza indicati all'articolo che segue.

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: sono i soggetti, risultanti dall'Atto Costitutivo dell'Associazione, che hanno costituito l'Associazione e contribuiscono con risorse economiche o con apporto di tipo scientifico (Università, Enti di ricerca) ovvero con attività di coordinamento (Comune di Valenza,

altri Enti Pubblici) al suo funzionamento.

Potranno rientrare tra gli Associati Fondatori anche quegli Associati che, pur non avendo costituito l'Associazione, ne abbiano significativamente accresciuto la dotazione patrimoniale e/o il prestigio.

Gli appartenenti a tale categoria di Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

- Associati Ordinari: sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono partecipare alle attività dell'Associazione e fornire propri mezzi, ausilio e supporto al conseguimento delle finalità associative.

Gli Associati Ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Indirizzo. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa le Università e gli enti di ricerca che contribuiscono all'Associazione con un apporto di tipo scientifico, nonché il Comune di Valenza che contribuisce all'Associazione con un apporto di tipo organizzativo. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

- Associati Sostenitori: sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, interessati all'attività dell'Associazione. Sono tenuti al versamento di una quota associativa minima, nella misura indicata dall'Assemblea.

Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Chiunque intenda essere ammesso come Associato Ordinario o Sostenitore, deve presentare domanda al Consiglio di indirizzo, dichiarando di condividere le finalità associative e di impegnarsi a rispettare lo Statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione degli Associati deve essere deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di indirizzo, nella prima riunione successiva alla presentazione della relativa domanda.

Gli associati partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione dei programmi offrendo il proprio contributo finanziario o professionale.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di indirizzo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipare ad ogni attività associativa e ricevere informazioni periodiche sull'attività dell'Associazione.

Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari hanno altresì diritto di:

- formulare proposte ed elaborate progetti;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- votare per l'approvazione del rendiconto annuale.

Gli Associati, a pena di decadenza, salvo i casi previsti, dovranno versare la quota associativa deliberata dall'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione all'Associazione, nonché il contributo associativo annualmente determinato, entro e non

oltre il 5 (cinque) marzo di ciascun anno.

Tutti gli Associati devono promuovere le finalità associative, tutelarne gli interessi, diffonderne i valori, iniziative, progetti e comunicare agli altri Associati l'eventuale partecipazione ad iniziative esterne a quelle dell'Associazione.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione o dai suoi Associati, nonché i relativi diritti di sfruttamento, sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere ceduti a terzi, o da questi utilizzati, solo previa autorizzazione espressa del Consiglio di indirizzo.

Art. 5 - RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di Associato si perde per recesso, decadenza, esclusione e morte o, nel caso delle persone giuridiche, scioglimento o procedura di liquidazione.

Il diritto di recesso può essere liberalmente esercitato dall'Associato che non intenda più partecipare all'attività dell'Associazione, mediante preavviso scritto da far pervenire, con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, al Consiglio di indirizzo a mezzo di raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata.

Decadono dalla qualità di Associato coloro che:

- non partecipino alle attività dell'Associazione;
- non abbiano versato la quota associativa annuale o, nel caso siano Associati Fondatori, il contributo dovuto - salvo i casi previsti - per dotare l'Associazione del proprio patrimonio iniziale o per incrementarlo.

Sono invece passibili di esclusione gli Associati che:

- creino o fomentino dissidi all'interno del Associazione;
- violino le disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti associativi;
- mantengano comportamenti suscettibili di arrecare danno all'Associazione.

La decadenza o l'esclusione dalla qualifica di socio sono decise dal Consiglio di indirizzo, mediante delibera motivata, assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

TITOLO III - ORGANI

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio di indirizzo;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore legale.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è sovrana ed è costituita dagli Associati Fondatori e dagli Associati Ordinari in regola con il versamento delle quote associative annuali o dei contributi previsti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. L'associato non può farsi rappresentare in Assemblea se non da un altro associato. Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di cinque per associato presente.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti (in seduta ordinaria):

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, evidenziante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) stabilire l'importo della quota associativa annua, su proposta del Consiglio di Indirizzo;
- c) la nomina del Revisore legale;
- d) la nomina dei membri del Consiglio di indirizzo non designati dagli Associati Fondatori;
- e) la proposizione di argomenti di studio e ricerca di interesse dell'Associazione;
- f) ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio di indirizzo;
- g) la revoca dei componenti del Consiglio di indirizzo.

All'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, spettano, altresì, i seguenti compiti:

- a) modifiche statutarie proposte dal Consiglio di indirizzo;
- b) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Le convocazioni saranno ritenute valide effettuate anche a mezzo fax o posta elettronica purché nei termini succitati.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per volontà del Consiglio di indirizzo, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e l'acquisizione della qualifica di Fondatore da parte di un Associato, dietro proposta del Consiglio di indirizzo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un'altra persona eletta dall'Assemblea.

Ove necessario, non è esclusa la possibilità di partecipare alle suddette riunioni tramite video conferenza o teleconferenza.

Art. 8 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli Associati Ordinari e Fondatori presenti, purché non vi sia il voto contrario della maggioranza degli Associati Fondatori presenti.

Le deliberazioni in sede straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati Ordinari e Fondatori, purché non vi sia il voto contrario della maggioranza degli Associati Fondatori presenti.

I verbali devono essere scansionati e conservati dal Consiglio di indirizzo. Copia cartacea deve essere disponibile presso la sede dell'Associazione per la consultazione degli Associati.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio di indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di indirizzo che siano espressione degli Associati Fondatori.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di indirizzo determinandone l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni, cura che siano redatti i verbali relativi alle adunanze e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di indirizzo.

Il Presidente, altresì, in caso di urgenza, svolge le funzioni del Consiglio di indirizzo; ma in questo caso il suo operato dovrà essere ratificato nel corso della prima riunione utile del Consiglio di indirizzo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età del Consiglio di indirizzo.

Può essere revocato per giusta causa su proposta del Consiglio di indirizzo, a maggioranza assoluta dei suoi membri; la revoca deve essere

ratificata all'Assemblea. Costituisce giusta causa di revoca l'aver svolto, direttamente od indirettamente, attività confliggenti o comunque incompatibili con le finalità statutarie, o lesive dell'immagine e della reputazione dell'Associazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è costituito dal Presidente e da un minimo di due Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci o, nel caso di Enti Soci, tra persone fisiche da essi designate.

Ha un numero di componenti variabile tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) componenti.

Gli Associati Fondatori possono designare fino a 3 (tre) componenti del Consiglio Di indirizzo. I restanti componenti, sino a completare il numero di componenti del Consiglio di indirizzo, sono eletti dall'Assemblea, su proposta degli Associati Ordinari.

I componenti del Consiglio di indirizzo restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

In ogni caso, i membri del Consiglio Di indirizzo cessano dalla loro carica qualora vengano meno i presupposti soggettivi, espressamente indicati nell'atto di nomina, che ne avevano motivato la designazione o l'elezione.

Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei Consiglieri designati dagli Associati Fondatori, questi dovranno provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della cessazione della carica, alla sua sostituzione, anche mediante cooptazione di un Associato Ordinario o Sostenitore. Qualora, invece, per qualsiasi motivo cessi dalla carica uno

dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dall'ultima Assemblea in cui i membri del Consiglio furono espressi.

Il Consiglio di indirizzo è organo esecutivo dell'Assemblea degli Associati, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio di indirizzo:

- la nomina del Presidente dell'Associazione (tra i suoi componenti);
- predisporre, in vista dell'Assemblea, eventuali relazioni sull'attività e i bilanci consuntivi;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota annuale dell'associazione;
- approvare l'indirizzo culturale e i programmi di ricerca e didattici dell'Associazione;
- la nomina dei membri del Comitato Scientifico.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO: LE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio di indirizzo sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario a mezzo lettera, e-mail o su richiesta dei consiglieri. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese con il

voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le riunioni sono valide anche se effettuate tramite video conferenza o via Skype.

Ove necessario, non è esclusa la possibilità di partecipare alle suddette riunioni tramite videoconferenza o teleconferenza.

I componenti del Consiglio di indirizzo hanno diritto al rimborso delle spese documentate per l'espletamento della loro qualifica.

Art. 12 - Il Segretario Generale

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Segretario Generale attribuendone deleghe e poteri.

Art. 13 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza tecnico-scientifica dell'Associazione. È costituito da un minimo di 5 (cinque) membri, riconosciuti come esperti in materia e scelti fra studiosi o esponenti di rilievo nel mondo accademico, educativo, istituzionale, associazionistico ed imprenditoriale.

Esso è nominato dal Consiglio di indirizzo. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Nomina al suo interno il Presidente.

Il Comitato tecnico-scientifico propone indirizzi per lo sviluppo tecnico-scientifico dell'Associazione, elabora proposte in merito ai temi di ricerca applicata e dei corsi e valuta annualmente i risultati conseguiti dall'Associazione, riferendoli al Consiglio di indirizzo.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogniqualvolta sia reputato necessario dal suo Presidente; ha la

facoltà di auto-determinare i propri criteri e regole di funzionamento e svolgimento dei lavori.

Il Consiglio di indirizzo, su proposta del Presidente, può assegnare ai singoli membri del Comitato Scientifico la responsabilità di alcuni specifici gruppi di progetti o lavori.

Art. 14 - IL REVISORE LEGALE

Il Revisore legale è scelto dall'Assemblea degli Associati, anche tra non soci, in ragione della sua competenza.

Il Revisore legale ha il compito di esercitare, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. Egli deve redigere un rapporto all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio di indirizzo.

Il Revisore legale dura in carica cinque anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Il Revisore legale può essere rieletto.

Art. 15 - DIPENDENTI E COMPENSI

Tutti gli organi menzionati nel presente Statuto si assume che siano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o l'assolvimento di uno specifico incarico.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio è costituito dalle entrate e da eventuali lasciti o donazioni da parte dei soggetti pubblici e privati. Le entrate sono costituite da:

- a) patrimonio messo a disposizione degli Associati;
- b) quote associative;
- c) oblazioni;
- d) contributi;
- e) sovvenzioni dello Stato;
- f) sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- g) entrate per prestazione di servizi.

Art. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di indirizzo predispone il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati unitamente alla relazione sull'attività svolta e al rapporto del Revisore.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; eventuali utili ed avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio finanziario, saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - NORME FINALI E GENERALI

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale attivo netto residuo del Patrimonio associativo sarà devoluto, su decisione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni in sede ordinaria, ad altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano similari scopi associativi o finalità di pubblica utilità.

Art. 19 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni.

Art. 20 - CONTROVERSIE E CLAUSOLE ARBITRALI

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli Organi dell'Associazione, da o contro i Liquidatori, dovranno essere oggetto di tentativo di mediazione da esperirsi presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Alessandria.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale del Piemonte. In tal caso, l'Arbitro unico deciderà sempre secondo diritto ed in via rituale.

Art. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.